

ART. 22 INTERVENTI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DI CITTADINI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUO - COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO ASSISTENZIALE (CSS) – RESIDENZA PER DISABILI (RSD) – RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (RSA)

22.A DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E FINALITÀ

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario (quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della DGR 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008") ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità (RSD), Comunità alloggio Sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della DGR del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008" erogato direttamente all'ente gestore in modo diversificato in relazione alla capacità economica dei richiedenti.

2. L'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.
-

3. L'intervento economico viene determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei familiari a lui collegati alla luce di quanto disposto dal presente regolamento che recepisce e integra la normativa nazionale già citata sulla determinazione della Condizione Economica.

4. L'art. 6 ultimo comma della L.328/2000 dispone che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

22.B DESTINATARI

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- A) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- B) cittadini residenti non in grado di badare a loro stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità;
- C) persone in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

22.C MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il procedimento di assunzione dell'onere dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza, a seguito di colloquio dell'Assistente sociale, da parte dell'utente, di chi lo rappresenta o d'ufficio su segnalazione dei servizi territoriali competenti.
2. Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi qualora la capacità contributiva del nucleo familiare del beneficiario e dei nuclei collegati, determinata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazione socio-sanitaria a ciclo continuativo), risultino complessivamente insufficienti a coprire per intero la retta stessa.
3. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale, privilegiando le strutture convenzionate o che presentano il costo più vantaggioso. Il Comune potrà limitare il proprio intervento utilizzando come retta di riferimento la retta più elevata fra quelle praticate dalle strutture del territorio accreditate.
4. Il procedimento, ad istanza di parte, viene concluso con l'inserimento in struttura entro 15 gg dalla domanda e salvo disponibilità di bilancio.

22.D COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. L'utente che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della retta può chiedere all'Ente il contributo integrativo (art. 8 LR n. 3/2008 e s.m.i.) attestando il valore ISEE, allegando idonea dichiarazione relativa all'effettiva capacità netta di spesa personale. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
2. Qualora per ragioni straordinarie (es: necessità di nomina di Amministratore di sostegno/tutore) e di urgenza, su segnalazione dei servizi competenti, la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce, previa sottoscrizione del riconoscimento di eventuale debito, un intervento economico pari al valore della retta (quota sociale) della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 gg, trascorsi i quali, in assenza della documentazione che permette la valutazione economica per la definizione della compartecipazione alla spesa, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale (retta) della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente, integrata dagli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come di seguito quantificata:
 - a)-la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota fissa è il valore della quota, definita dalla Giunta Comunale, da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013, al netto della quota personale per le piccole spese. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportato alla retta stessa.
 - b)-al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggior bisogno l'Amministrazione, a partire da un patrimonio disponibile di € 10.000,00 diminuisce progressivamente in modo continuo il proprio intervento fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00. Ciò vuol dire che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00 saranno tenuti a pagare la retta massima. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto del mutuo residuo, con esclusione della residenza, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della condizione economica prevista dai Criteri Comunali.
4. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico

integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

5. In caso di valori ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere con accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

6. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013.

La componente non e' calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 D.P.C.M. 159/2013;
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
- c)

7. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sulla quota sociale della struttura.